



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3229 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

CONSIGLIO REGIONALE della CAMPANIA III COMM/NE PERMANENTE
3 0 APR 2007
PROT. N. <u>268</u>

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari III e I

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Disposizioni attuative del codice deontologico delle imprese  
funebri di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12"  
( Reg.Gen.n.257)**

Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.  
Depositata in data 4 aprile 2007

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare per l'esame;**

**I Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 APR. 2007**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

---

VIII LEGISLATURA

---

*Proposta di legge*

*“Disposizioni attuative del codice deontologico delle imprese funebri di cui alla legge 24 novembre 2001, n.12”*

*Ad iniziativa del Consigliere Pietro Diodato.*

*Ruolo Generale n. 257*



Consiglio Regionale della Campania

### Relazione di accompagnamento alla proposta di legge

Il 24 novembre 2001 il Consiglio Regionale della Campania ha licenziato quasi all'unanimità la Legge Regionale n°12 "Armonizzazione e disciplina delle attività funerarie". Si tratta senza alcun dubbio di una buona legge, molto sentita, che avrebbe dovuto mettere ordine in attività spesso ritenute criticabili per le modalità in cui sono esercitate. Inoltre, la legge n.12/01 avrebbe dovuto offrire maggiori garanzie ai cittadini in particolar modo in seguito all'attuazione del Codice Deontologico per le imprese funebri, in allegato alla legge di cui sopra, che le vincolava al rispetto di tutta una serie di norme comportamentali nonché all'offerta di trasparenti ed adeguate tariffe a fronte delle prestazioni erogate.

Tuttavia a distanza di sei anni dall'approvazione della legge 12/01 essa non è stata attuata perché essendo una legge quadro non contiene in sé le norme esplicative dei principi che postula.

Ed essendo la materia disciplinare di competenza del Consiglio in quanto la Regione non ha ancora stabilito nel proprio Statuto di demandare all'Organo Amministrativo, Giunta e Capi Dipartimenti la potestà di emanare, appunto, norme regionali tali da assicurare il rispetto della dignità della sepoltura e dei servizi connessi.

Oggi, il Consiglio si trova di fronte alla responsabilità di riappropriarsi, almeno in questo caso, del potere legislativo ed emanare finalmente un testo regolamentare del Codice Deontologico di cui all'allegato alla legge 24 novembre 2001 n.12.

Con la presente proposta di legge si intende individuare (articolo 1) l'impresa che esercita il trasporto funebre, che ha l'obbligo del rispetto del codice ed è, unitamente al suo responsabile, soggetta a sanzioni nel caso di cattiva condotta.

Inoltre l'articolo 2 dispone l'entità delle sanzioni modulate in ordine alla loro gravità; individua il soggetto che dovrà sanzionare la violazione del comportamento doloso, indica la destinazione cui devono essere devolute le somme sanzionate ovvero per il miglioramento dei cimiteri spesso rimasti senza risorse, infine obbliga i Comuni ad inserire nei propri regolamenti le norme di questo provvedimento.



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 1

### Impresa funebre

1. Per impresa funebre, di cui all'articolo 1 del Codice Deontologico allegato alla legge regionale 12/2001, si intende un'impresa privata o pubblica che esplica un servizio, in occasione del decesso di persona, che comprende ed assicura in forma congiunta e continuativa, con mezzi e risorse proprie adeguate, le seguenti prestazioni:
  - a) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
  - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
  - c) fornitura di personale qualificato per la preparazione, vestizione, composizione e trasporto della salma, con contratto di lavoro subordinato e in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla legge regionale nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
  - d) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
2. Le imprese di cui al comma 1, che svolgono l'attività funebre sono tenute al rispetto delle norme di cui al codice deontologico allegato alla legge regionale 12/2001.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### **Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico allegato alla legge regionale 12/2001 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00, graduate in relazione alla gravità.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'ente che accerta la violazione.
3. Le somme ricavate dalle sanzioni di cui al comma 1 sono devolute per il miglioramento dei cimiteri.
4. I Comuni che hanno già adottato apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, sono tenuti ad adeguarlo alla presente legge, entro 90 giorni dalla data di approvazione della stessa.